



CHIARIMENTI CDC0001

D.1

Con riferimento all'art. 8 del DM 17/06/2016, e alle "Linee guida n. 1 in merito agli indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" paragrafo V "Classi, categorie e tariffe professionali", si chiede di confermare che, a dimostrazione del requisito di cui all'art. 6 lett. b) e c) del disciplinare di gara, possano essere considerate anche le categorie d'opera con grado di complessità superiore a quella del disciplinare di gara E.01 (ex Ia/Ib) e quindi considerare anche la E.10 (ex Id), E.20 (ex Ic) e la E.21 (ex Id). Infatti nelle linee guida è indicato che "[...]nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare [...]".

R.1

In relazione alla sola categoria d'opera E.01, prevista dal Disciplinare di gara, si conferma quanto disposto dall'art. 8 del DM 17 giugno 2016 recante "approvazione del tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24 comma 8 del D. Lgs n. 50/2016" secondo cui "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera".



ISO 9001 - Cert. n.28510

